

NN. 3436/03 e 3456/03 R.G. B Reclami

Il Tribunale di Venezia, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio  
in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Paolo Corder                      Presidente

Dott. Roberto Simone                    Giudice

Dott.ssa Rita Rigoni                    Giudice Rel.

Nei procedimenti ex art. 669 terdecies c.p.c. promossi, il primo

Da

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, con gli avv.ti G. De Vergottini, C. Caturani e C. Funes e  
T.E.R.N.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli  
G. De Vergottini, F. Passeggio, C. Caturani e E. Buson

Contro

CODACONS, Coordinamento di Associazioni per la tutela dell'Ambiente e  
dei Diritti di Utenti e di Consumatori, con l'avv. F. Acerboni

E contro

G.R.T.N. S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore

E contro

Ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Letti gli atti ed i documenti del procedimento;

sentite le parti;

osserva questo Collegio:

Non fondata è l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dai reclamati per mancata notifica nei confronti di Silvio Michieletto, Elena Manente, Danilo Rubin, Anna Basso e Valentina Rubin. Tali soggetti all'udienza avanti il Giudice Designato dell'11.3.2003 hanno presentato istanza di rinuncia agli atti del processo, mai accettata. Occorre, peraltro, rilevare che nel giudizio cautelare non trova applicazione il disposto dell'art. 306 c.p.c., di talchè alla rinuncia al provvedimento cautelare consegue la pronuncia di non doversi provvedere sul punto nei confronti dei soggetti rinuncianti. Questi, dunque, non possono ritenersi beneficiari del provvedimento reclamato e ad essi non andava notificato il reclamo.

\*\*\*\*\*

Neppure può essere accolta la reiterata (da GRIN s.p.a.) istanza di integrazione contraddittorio nei confronti del Gestore della Rete Austriaco e delle altre imprese indicate, atteso che, come già condivisibilmente affermato dal Giudice della prima fase, detti soggetti, alla luce dei docc. 8 e 9 di G.R.T.N., non risultano avere interesse giuridico concreto ed attuale nel procedimento.

\*\*\*\*\*

Passando ad esaminare gli specifici motivi di reclamo, occorre, in primo luogo affrontare la questione, riproposta in questa sede, del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sostengono, in particolare, le reclamanti, che il provvedimento richiesto, oltre che mirare alla tutela della salute dei ricorrenti-reclamati, è indiscutibilmente destinato ad incidere sulle concrete modalità di erogazione del servizio da parte dell'ente convenuto, ciò che non rappresenta una forma di risarcimento in forma specifica, quanto un'attività finalizzata a prevenire un asserito danno e non certo a risarcirlo. Pertanto, a loro dire, quando le controversie investano aspetti coinvolgenti in qualche modo la stessa attività di erogazione del pubblico servizio (collegate all'esercizio ed alla organizzazione del servizio pubblico di trasmissione e distribuzione di energia elettrica) e, quindi, interessino le concrete modalità di svolgimento del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, incidendo sulla discrezionalità tecnica ed amministrativa del soggetto gestore del pubblico servizio, deve ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia non meramente risarcitoria, tale essendo solo quella volta a reintegrare una situazione patrimoniale o non patrimoniale lesa dal fatto illecito altrui; quella inibitoria, invece, sarebbe tesa a prevenire il verificarsi del fatto illecito temuto.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205/2000 stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici

servizi,...riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi...con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose...(lett. e).

Orbene, va premesso che l'attività svolta dalle reclamanti concreta esercizio di un pubblico servizio (erogazione di energia elettrica), atteso che deve qualificarsi tale quello che si realizza con un'attività diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività e quindi con prestazioni erogate dal gestore - anche privato, ma inserito nel sistema dei pubblici poteri o a questo collegato con prestazione sottoposta ad un regime giuridico derogatorio del diritto comune - del servizio al pubblico degli utenti, con esclusione, pertanto, delle prestazioni, di carattere strumentale, rese al soggetto preposto al suo esercizio (gestore del servizio) per consentirgli l'organizzazione del servizio (si veda Cass. Sez. Un. n. 1997 del 11/02/2003, Cass. Sez. Un. ord. 10726 del 22/07/2002; Cass. Sez. Un. n. 14032 del 12/11/2001).

Ciò posto, ritiene questo Collegio che la domanda di merito - alla quale deve necessariamente farsi riferimento ai sensi dell'art. 669 ter ai fini dell'individuazione del Giudice della cautela "ante causam" cui spetta la giurisdizione e competenza - che intendono proporre i reclamati è una domanda meramente risarcitoria con riguardo al danno alla persona o alle cose.

Invero i reclamati hanno preannunciato l'intenzione di promuovere un'azione di merito volta alla tutela del diritto alla salute sia attraverso gli

strumenti degli artt. 844 e 2043 c.c. che quelli degli artt. 2050 e 2058 c.c., ravvisando la sussistenza di un danno alla salute in atto o una minaccia di tale diritto inviolabile e lamentando l'esistenza di un malessere continuo, di dubbio ed angoscia, quale stato psicologico derivante dal fatto di essere costantemente esposti al pericolo di subire un danno alla salute dalle conseguenze anche irreversibili.

E' allora evidente che la chiesta cautela (diretta ad ottenere l'interramento o delocalizzazione o, comunque la messa in sicurezza delle linee elettriche in corrispondenza dei tratti interessanti le abitazioni dei ricorrenti; con le subordinate richieste di immediata disattivazione delle linee elettriche o della limitazione del valore di corrente che percorre gli elettrodotti di modo che all'interno delle abitazioni dei ricorrenti e nelle aree verdi immediatamente esterne alle abitazioni stesse risulti rispettato il valore prudenziale di 0,2 microtesla) risulta strumentale e funzionale rispetto al positivo e fruttuoso esercizio dell'azione per responsabilità aquiliana invocanda nel giudizio di merito, diretta all'accertamento ed alla cessazione delle conseguenze intollerabili nonchè lesive del diritto alla salute delle immissioni dei vicini impianti di elettrodotto e, dunque, una domanda meramente risarcitoria.

Viene, invero, lamentata una condotta che mette o tende a mettere in pericolo la salute dei reclamati e la richiesta di impedimento di un tale comportamento - assunto come contrastante con la protezione costituzionale del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. - , concreta una domanda con cui è fatta valere una responsabilità da illecito (art. 2043 cod.civ.), non essendo, a tal fine, necessario che il danno si sia verificato

perché il titolare del diritto possa reagire contro la condotta altrui, ma è sufficiente che tale condotta sia suscettibile di determinare una tale lesione. In sostanza, dunque, la protezione apprestata dall'ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca prima nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita obbligando il responsabile al risarcimento del danno.

Si è, infatti, autorevolmente affermato, a proposito, che "con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità e ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva" (Cass. 27.7.2000 n. 9893).

È la Corte Costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987 n. 641, ha espressamente affermato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all'art. 2043 cod.civ. e che si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l'illecito.

Quindi, il fatto che per invocare la tutela cautelare del diritto alla salute e quindi evitare o ridurre la pretesa "meramente risarcitoria" venga ordinato un "facere" non comporta una diversa qualificazione della domanda che rimane meramente risarcitoria e relativa al danno alla persona ex artt. 2043 c.c. e come tale rientra nella previsione del comma 2 lett. c) ultima parte dell'art. 33 D.Lgs. n. 80/98 come modificato dall'art. L. n. 205/2000.

In tale concetto (di controversia meramente risarcitoria) di cui all'art. 33 citato rientrano, infatti, senza dubbio non solo le domande di risarcimento

per equivalente ed in termini monetari, ma anche quelle di risarcimento in forma specifica.

La limitazione del concetto di controversia meramente risarcitoria alle sole azioni dirette ad ottenere il mero ristoro pecuniario non trova, invero, riscontro né nella "ratio" della normativa alla luce dell'art. 103 della Costituzione, che attribuisce in generale al Giudice Ordinario la tutela dei diritti soggettivi, di talché, in materia, la giurisdizione del Giudice Amministrativo costituisce una deroga e sussiste solo in particolari materie indicate dalla legge, né nel tenore letterale della normativa medesima.

Infatti, occorre rilevare che se il legislatore avesse voluto, con l'avverbio "meramente" riferirsi alle sole pretese pecuniarie, non avrebbe di certo utilizzato il termine "risarcitorie", ma, appunto "pecuniarie". Invece, è chiaro che per "meramente risarcitorie" il legislatore ha inteso riferirsi alle controversie che non importano altre questioni (es. contrattuali possessorie, petitorie), ma che si limitano a chiedere il risarcimento (anche in forma specifica) del danno subito. D'altra parte è poi evidente che non vi è identità tra controversia risarcitoria e carattere pecuniario di una pretesa, essendo il primo concetto ben più ampio.

Pertanto nel novero delle controversie meramente risarcitorie devono comprendersi anche quelle nelle quali viene chiesto il risarcimento in forma specifica, senza che a ciò osti il disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205/2000. Invero tale disposizione nel prevedere che "Il Giudice Amministrativo...dispone anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto", si

1

riferisce, testualmente, alle ipotesi in cui il predetto giudice sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva. I tali evidentemente non sono quelle meramente risarcitorie (sia per equivalente che in forma specifica) che riguardano il danno alla persona o a cose.

Ed allora, tutto ciò posto, deve ritenersi che la domanda risarcitoria che i reclamati intendono svolgere rientri nell'ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e le istanze di cui al ricorso ex art. 700 c.p.c. altro non sono che la proiezione in sede cautelare di una domanda meramente risarcitoria mediante reintegrazione in forma specifica.

Né può opinarsi, come fanno le reclamanti, che con il provvedimento chiesto (ed ottenuto) si viene ad incidere sulla discrezionalità tecnica ed amministrativa del gestore del pubblico servizio, atteso il coinvolgimento delle concrete modalità di svolgimento del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, con conseguente qualificazione della controversia come non meramente risarcitoria e, quindi, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Infatti, tale coinvolgimento è solo l'effetto del provvedimento, mentre è evidente che qui (si ripete) viene chiesta la tutela in via aquiliana del diritto alla salute costituzionalmente garantito e non si controverte in alcuna maniera sulle modalità di esecuzione del servizio di erogazione e distribuzione di energia elettrica in quanto tale e sulle sua natura e finalità (si veda anche Tribunale Como ord. 30.11.2001).



Infine, poi, è da precisare che indiscutibile è l'affermazione secondo cui, a fronte della verosimile sussistenza di un pregiudizio attuale alla salute, non è precluso il ricorso alla condanna ad un *facere* anche nei confronti di un soggetto pubblico (cfr. Cass. sez. un. 20-2-1992, n. 2092).

\* \* \* \* \*

Quanto alle contestazioni relative al merito del provvedimento 8.4.2003, le reclamanti sostengono che il Giudice della prima fase abbia violato e disapplicato la legge quadro 22.2.2001, n. 36, disciplina che, a dire delle reclamanti medesime, il Giudice, laddove avesse ritenuto di ravvisare un contrasto della stessa con il diritto alla salute, non avrebbe potuto ignorare o disapplicare, ma avrebbe dovuto rimettere la questione all'organo competente e cioè alla Corte Costituzionale. In particolare, poi, il Giudice avrebbe violato la predetta normativa disapplicando l'art. 16 della legge quadro: sovrapponendo la sua valutazione circa i parametri cautelativi da adottare, rispetto ai parametri indicati dal Legislatore; imponendo alla reclamate di spostare e/o interrare le linee elettriche e ciò nel termine perentorio di dodici mesi, laddove, invece, l'art. 4 della legge quadro n. 36/2001 attribuisce allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento e stabilisce che il risanamento degli elettrodotti deve essere completato in dieci anni.

Ritiene questo Collegio che il motivo di reclamo sia infondato.

Occorre, infatti, in primo luogo rilevare che la normativa in questione ha testualmente come scopo quello di dettare i principi fondamentali diretti, tra l'altro, ad assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici e ad assicurare, sempre in riferimento ai predetti campi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio (art. 1).

Si tratta, dunque, di disciplina di natura pubblicistica che persegue finalità di carattere pubblico e, cioè, di tutela della salute collettiva e di tutela generale del territorio. Nulla viene stabilito in ordine alla rilevanza civilistica della disciplina medesima ed in particolare in riferimento ad una tale rilevanza del valore di attenzione (cioè del valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza prolungate e che costituisce cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine) e alla predisposizione nonché attuazione dei piani di risanamento.

Quindi, ritiene il collegio, sulla scorta della prevalente giurisprudenza, che le disposizioni di tale fatta, in quanto, appunto, orientate a fornire una disciplina sul piano pubblicistico, e dunque relativa ai rapporti tra privati e la p.a. e non, invece, ai rapporti patrimoniali tra privati o concernenti la lesione individuale della salute, di per sé non esclude la possibilità che, pur rispettati i livelli normativamente fissati, possa comunque accertarsi la lesione di diritti soggettivi (in particolare, come nella specie, quello della salute) in considerazione della specificità del caso concreto.

Ne consegue che nessuna violazione della predetta normativa è stata posta in essere dal Giudice della prima fase sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 16 citato.

Né d'altra parte è condivisibile l'assunto delle reclamanti secondo cui in base al richiamo operato dall'art. 16 della legge quadro n. 36/2001 ai limiti

di esposizione di cui al D.P.C.M. del 1992 - che fissano in 100 microtesla i limiti di esposizione - tali limiti assurgerebbero, ora, a fonte primaria. Invero, il richiamo, in via meramente transitoria, posto dalla legge quadro 36/01 al D.C.P.M. in questione non incide di certo sulla sua natura di normazione secondaria, con tutte le conseguente in ordine al sindacato sul punto da parte del giudice ordinario.

Ed ugualmente è a dirsi in riferimento all'ancora in fieri decreto di attuazione della l. n. 36/01, da adottarsi con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Rimane, pertanto, pur sempre valido e condivisibile, il principio dettato in materia dalla Suprema Corte (Cass. n. 9893/00) secondo cui, dato il presupposto che è alla base del D.C.P.M. 23 aprile 1992 (e di provvedimenti di tale fatta) e la sua natura di normazione secondaria, discipline di questo tipo hanno il valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti, ma non di rendere di per sé lecita la condotta che vi si uniformi. "Queste discipline ritraggono il fondamento della loro legittimità dell'essere adeguate allo stato delle conoscenze circa i possibili effetti negativi dei fenomeni presi in considerazione...perciò rientra nei poteri del giudice ordinario...accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorchè tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina del rango secondario vigente al momento della decisione".

Ma neppure alcuna violazione alla legge n. 36/01 ha posto in essere il Giudice della prima fase nell'ordinare di mettere in sicurezza le linee elettriche in questione (con le modalità indicate ed affinché sia rispettato il limite di 0,4 microtesla) entro il termine perentorio di dodici mesi.

Ribadito che la normativa in questione è di natura pubblicistica, va in ogni caso evidenziato che il termine decennale indicato dall'art. 4 della legge quadro è un termine finale e si riferisce a tutto il territorio nazionale.

\* \* \* \* \*

Infondate sono, poi, le doglianze delle reclamanti circa l'insussistenza nel caso di specie del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora".

Per quanto concerne il "fumus boni iuris", se va qui ribadito che ai fini dell'adozione della chiesta cautela non è di certo necessario l'accertamento della sussistenza in capo ai reclamati di una patologia in atto "riferibile con certezza all'esposizione elettromagnetica", va affermata la correttezza delle condivisibili conclusioni del Giudice della prima fase circa la sussistenza di un concreto pericolo per la salute dei ricorrenti in nesso causale all'esposizione a campi elettromagnetici superiori a 0,4 microtesla.

Invero, secondo le indicazioni fornite dai consulenti d'ufficio, incaricati collegialmente dal Giudice Designato per la prima fase, "la continuazione all'esposizione per i bambini può comportare un rischio di leucemia infantile. Il livello di cautela al di sotto del quale, dai dati della letteratura internazionale, non esiste alcun rischio è di 0,4 microtesla".

I consulenti d'ufficio sono arrivati a tali conclusioni - esattamente interpretate dal Giudice di prima fase - facendo riferimento allo studio svolto su incarico dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro

(IARC) di Lionc ed al rapporto preparato dal Gruppo europeo di esperti incaricato dalla Commissione Europea (DGV), fonti ritenute di prim'ordine in materia. E si ritiene che tale scelta, ai fini del presente procedimento, non debba contestarsi, stante l'indiscussa autorevolezza di tali fonti che non può di certo essere screditata, come vorrebbero le reclamanti, dal fatto che le stesse si fondano su studi epidemiologici, tanto più che i consulenti d'ufficio hanno precisato la IARC si è basata su evidenze epidemiologiche scientificamente corrette.

Va, allora, rilevato come non siano in discussione le misurazioni eseguite, sempre su incarico del Giudice della prima fase, da A.R.P.A.V. all'interno delle abitazioni dei reclamati, misurazioni che hanno portato a determinare la presenza di valori compresi tra 1,91 e 4,28 microtesla, fino anche a 6,43 microtesla, cioè valori decisamente superiori al valore di 0,4 microtesla.

Ne consegue, con tutta evidenza, il riconoscimento del "fumus" della pretesa attorea circa la sussistenza del pericolo di danno alla salute dagli stessi lamentato.

Si badi che il collegio nel pervenire ad una siffatta conclusione non può che partire da quella nozione di salute in senso lato, ossia come l'insieme delle condizioni di vita ed ambientali al cui interno l'individuo può svolgere la propria personalità, in sintonia con quanto affermato già da Cass. sez. un. 6-10-1979, n. 5172, che, sulla scorta della precettività dell'art. 32 cost. è giunta ad affermare l'esistenza del diritto all'ambiente salubre. Ciò sul presupposto dell'inadeguatezza di una lettura del danno biologico (avallata da Corte cost. 184/86) in chiave di pura menomazione dell'integrità biopsichica, posto che, come rilevato da Corte cost. 372/94, il danno alla

salute deve essere ravvisato nelle conseguenze della lesione nell'ambito dell'intera personalità dell'individuo. E difatti, come si è già avuto modo di affermare, i reclamati si dolgono anche della prostrazione loro derivante da uno stato psicologico collegato al fatto di essere costantemente esposti al pericolo di subire un danno alla salute dalle conseguenze anche irreversibili. Sotto l'aspetto soggettivo, poi, della pretesa responsabilità delle reclamanti, occorre rilevare, da un lato, che i reclamati hanno preannunciato di agire anche ai sensi dell'art. 2050 cod.civ. e la qualificazione dell'attività delle reclamanti come attività pericolosa non può, almeno in questa sede, ritenersi del tutto peregrina. Dall'altro lato, peraltro, non può non rilevarsi, come già osservato dal Giudice della prima fase, che l'omissione di cautele, allo stato delle conoscenze scientifiche, configuri un comportamento colposo ai sensi dell'art. 2043 cod.civ..

Nessun motivo di reclamo è stato proposto in riferimento all'individuazione del "periculum in mora" per i reclamati (avendo più che altro affrontato la questione a contrario e cioè del pericolo derivante alle reclamanti nell'attuazione del provvedimento) da parte del Giudice di prime cure, la cui motivazione sul punto ritiene, peraltro, questo Collegio di pienamente condividere. Infatti, la lesione del diritto (alla salute) di cui si chiede la tutela è senza dubbio insuscettibile di integrale riparazione, ciò che giustifica l'adozione del provvedimento cautelare.

\*\*\*\*\*

Quanto, poi, alla contestazione delle reclamanti secondo cui la tutela cautelare deve essere provvisoria e non può consistere in provvedimenti irreversibili, quali quello reclamato, va rilevato che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento d'urgenza

ben può avere un contenuto anticipatorio anche totale della sentenza di merito, tanto più quando è in questione un diritto fondamentale e insuscettibile di integrale ristoro in caso di pregiudizio, qual è il diritto alla salute.

\* \* \* \* \*

Vanno ora affrontate le doglianze delle reclamanti relative allo specifico contenuto del provvedimento reclamato ed in particolare: a) all'eccessiva ristrettezza ed insufficienza del termine perentorio di dodici mesi perentorio fissato per la messa in sicurezza delle linee elettriche tenuto conto dei complessi necessari procedimenti (di progettazione, autorizzazione, ma anche di ablazione); b) all'ordine imposto di mettere in sicurezza le linee elettriche tramite lo spostamento e/o interrimento, atteso che, a dire delle reclamanti, se l'obiettivo era quello di garantire il non superamento del parametro di 0,4 microtesla presso le abitazioni dei ricorrenti, il Giudice avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare il raggiungimento di tale obiettivo, lasciando però agli interessati la scelta circa la scelta delle soluzioni più idonee dal punto di vista tecnico per raggiungere lo scopo indicato tanto più che lo stesso risultato potrebbe essere garantito con soluzioni progettuali meno onerose e non invasive di altre e distinte proprietà; c) all'ordine di parziale disattivazione delle linee in modo che all'interno delle abitazioni dei reclamati non sia superato il limite 0,4 microtesla ai valori di carico nominale, e ciò per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, in quanto che tale decisione inciderebbe pesantemente sul locale servizio elettrico che ne risulterebbe gravemente danneggiato in termini di continuità e sicurezza poiché, di fatto, dovrebbero essere disattivate le linee medesime

con conseguente notevole sovraccarico in alcune linee contigue, pesante limitazione o impedimento di interventi manutentivi sulle linee dell'area, aumento di rischio di prolungati black-out degli utenti in numerosi Comuni serviti da impianti primari di trasformazione.

Orbene, non può non osservare questo Collegio che quest'ultima lamentala non sia che il precipitato delle altre doglianze e, cioè, per meglio dire, sia in diretta connessione con lo specifico provvedimento adottato dal Giudice di prima fase sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista delle modalità di messa in sicurezza delle linee elettriche.

Ed allora, a proposito, si ritiene che effettivamente lo scopo del provvedimento cautelare è quello di evitare il protrarsi da parte dei reclamati di un'esposizione ad onde elettromagnetiche con valori superiori a quelli di 0,4 microtesla. Garantito un tale risultato, ritiene questo Collegio che ben possa essere lasciata alle reclamanti la scelta delle modalità più adeguate e meno onerose (la cui esistenza viene, seppur genericamente, prospettata) per ottenerlo. Ed in tale senso va dunque modificato il provvedimento reclamato, prevedendo, a tale fine, anche un maggiore termine, che si fissa in due anni e che pare maggiormente congruo.

Alla luce di tale modifica dell'ordinanza 8.4.2003, vengono meno, per il motivo suesposto, le ragioni di lamentala relative all'ordine di parziale disattivazione temporanea delle linee elettriche. Peraltro, sul punto, occorre rilevare che se un tale ordine venisse revocato, sarebbe vanificata la chiesta cautela e non verrebbe ovviato quel pregiudizio grave ed irreparabile che con la stessa si mira, appunto, ad evitare.

\* \* \* \* \*



Da ultimo, quanto all'istanza ex art. 669 undecies c.p.c., ritiene questo Collegio che, valutate tutte le circostanze e tenuto conto della natura delle parti, non sussistano i presupposti per imporre la cauzione chiesta da Terna ed Enel Distribuzione.

\*\*\*\*\*

La decisione sulle spese del procedimento viene rimessa al giudizio di merito, argomentando dall'art. 669 septies c.p.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

a parziale modifica del (capo 1 della parte dispositiva del) provvedimento reclamato 8.4.2003:

ordina alle società reclamanti, per quanto di rispettiva competenza, di mettere a sicurezza le linee elettriche indicate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. entro il termine perentorio di due anni di modo che all'interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite 0,4 microtesla ai valori di carico nominale;

fermo il punto 2 della parte dispositiva del provvedimento reclamato.

Si comunichi.

Venezia, 4 giugno 2003

Il Giudice Relatore

TRIBUNALE ORDINARIO  
DI VENEZIA  
11 LUG. 2003  
DEPOSITATO

Il Presidente

Per presa comunicazione  
ricevuta copia per ENEL Distribuzione SpA  
per esito dell' avv. Carlo Tasso  
Venezia, 14 luglio 2003  
G. Tasso

Per presa comunicazione  
ricevuta copia per  
avv. Giulia Pellerano  
dott. Luca Tasso  
Venezia, 15 luglio 2003  
Luca Tasso

Per presa comunicazione  
ricevuta copia per  
avv. Bellanconi & C.  
Venezia, 10 luglio 2003  
Bellanconi